



È prevista l'aliquota Iva agevolata al 4% per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità (articolo 2, comma 9, del DL 669/1996). Tra questi non rientrano i condizionatori d'aria, poiché gli stessi, anche se potenzialmente idonei ad assicurare un più elevato benessere psicofisico, non hanno la finalità - necessaria per la fruizione dell'agevolazione - di recupero funzionale della persona con disabilità. Pertanto, all'acquisto di un climatizzatore da parte di una persona affetta da sclerosi multipla non può essere applicata l'aliquota Iva del 4% (risoluzione 57/E del 2005).